


GL /XQHGu PDJJLR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	23/05/2022	<i>Sconti casa, ecco chi deve citare il contratto di lavoro in fattura (C.Dell'oste/G.Latour)</i>	3
I	Italia Oggi Sette	23/05/2022	<i>Logistica, ok gare per sommi capi (A.Grifone)</i>	5
Rubrica Sicurezza				
10	Corriere della Sera	23/05/2022	<i>Int. a N.Ciardi: "Attacchi hacker dimostrativi. Temo ne arriveranno di peggiori" (R.Frignani)</i>	6
Rubrica Previdenza professionisti				
1	Il Sole 24 Ore	23/05/2022	<i>Bonus bebe' e assegni ai padri. Le tutele extra per i professionisti (F.Nariello)</i>	7
Rubrica Altre professioni				
14	Il Sole 24 Ore	23/05/2022	<i>In arrivo la patente Uni per studi professionali organizzati e sostenibili (M.Carbonaro)</i>	9
Rubrica Università e formazione				
11	Il Sole 24 Ore	23/05/2022	<i>Fondi a 180 dipartimenti d'eccellenza per 1,3 miliardi (E.Bruno)</i>	11
Rubrica Normative e Giustizia				
15	Corriere della Sera	23/05/2022	<i>Riforma del catasto, la spinta di Bruxelles. La Lega all'attacco: prima casa, niente tasse (M.Guerzoni)</i>	13

IL NUOVO ADEMPIMENTO

Sconti casa, ecco chi deve citare il contratto di lavoro in fattura



Dell'Oste, Latour, Mastromatteo e Santacroce — a pag. 2

Opere oltre 70mila euro: per i bonus casa va citato il contratto di lavoro

Nuovi obblighi. Per lavori avviati dopo il 27 maggio fatture e affidamenti devono avere un riferimento al Ccnl edile: chi non si adegua perde i benefici

**Cristiano Dell'Oste
Giuseppe Latour**

La ruota delle modifiche alla disciplina dei bonus casa non si arresta. E a fine settimana porterà a committenti e appaltatori un nuovo adempimento: l'obbligo di indicare nelle fatture e negli atti di affidamento – per i cantieri superiori a 70mila euro – che l'impresa applica il contratto di lavoro dell'edilizia. La sanzione è durissima: la perdita dei bonus. E sono molti anche i dubbi, perché siamo di fronte a un inedito assoluto nel settore delle agevolazioni.

L'ambito di applicazione

La norma, fortemente voluta da Ance e sindacati di categoria (cioè il comma 43-bis inserito nell'articolo 1 della manovra 2022), «acquista efficacia dal 27 maggio 2022» e si applica ai lavori edili «avviati successivamente a tale data». L'avverbio “successivamente” lascia intendere che la novità scatti a pieno regime dal 28 maggio. Detto questo, per prudenza, molti addetti ai lavori consigliano di allinearsi alle nuove in-

dicazioni già per i lavori avviati dal 27.

In base a una modifica appena introdotta in conversione del decreto Taglia prezzi (Dl 21/2022), l'ambito applicativo sarà piuttosto ampio: riguarderà, infatti, tutti i casi in cui ci siano opere (edili e non edili) il cui importo «risulti complessivamente superiore a 70mila euro». Quindi, ad esempio, anche la ristrutturazione di un appartamento con opere murarie per 50mila euro, cambio serramenti per 20mila e idraulica per 10mila euro. Anche se l'indicazione in fatture e affi-

damenti del contratto nazionale riguarderà soltanto le imprese edili.

C'è, in sostanza, un doppio binario: chi effettua lavori edili deve applicare uno dei contratti dell'edilizia (e indicarlo). Mentre chi effettua lavori non edili, anche nell'ambito dello stesso cantiere, non ha questo obbligo. Se, ad esempio, per la realizzazione di un impianto l'impresa affidataria principale applica il contratto metalmeccanico non deve indicare nulla, ma nel caso in cui si rivolga a un subappaltatore per delle opere murarie, solo per questa parte di lavori scatterà l'obbligo di indicazione del contratto edile.

Ci sono, però, anche casi di lavorazioni “al confine”. In una Faq del 3 maggio la Cnce (Commissione nazionale casse edili) ha spiegato che il montaggio dei serramenti, se effettuato dall'impresa edile affidataria che svolge anche le altre opere di ristrutturazione, rientra a pieno titolo nell'ambito dei lavori edili.

Esclusi gli autonomi e le ditte individuali così come i soggetti che utilizzano un contratto diverso

Tre contratti nazionali

Ma quali sono questi contratti colletti-

vi nazionali e territoriali del settore edile «stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»? Nel caso dell'edilizia le imprese iscritte in cassa edile applicano tre contratti: quello firmato da Ance, Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e sindacati di settore (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil); quello firmato dalle associazioni artigiane (Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claii) e dai sindacati di settore; quello della piccola e media industria firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore.

In caso di dubbi, dal momento che a rischiare sono loro in prima persona, i committenti possono anche fare una verifica, più sostanziale, sull'iscrizione dell'impresa in cassa edile. Nella pratica, bisogna controllare il Durc, che attesta la regolarità contributiva ed è rilasciato proprio dalla cassa edile, oppure si può fare un controllo sul codice di iscrizione dell'impresa, contattando la cassa edile provinciale.

Per quali bonus

L'indicazione del contratto di lavoro è indispensabile per ottenere alcuni bonus fiscali, ma non per tutti.

Per il superbonus, il bonus facciate e il bonus del 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche è necessaria sia in caso di cessione o sconto in fattura, sia in caso di utilizzo in dichiarazione dei redditi.

Per gli altri bonus edilizi ordinari cedibili, invece, serve solo in caso di cessione o sconto. Perciò, ad esempio, chi spende 80mila per la ristrutturazione di un appartamento, ma detrae il 50% in dieci rate da 4mila euro, non ha bisogno dell'indicazione.

La norma cita anche il bonus giardini e il bonus mobili, per i quali però la citazione del contratto servirà solo in casi limite: quando riguardano lavori edili (ad esempio il vialetto del giardino) e sono eseguiti da imprese edili nell'ambito di opere di importo totale oltre i 70mila euro.

Artigiani e professionisti

L'obbligo di citazione del contratto di lavoro non può riguardare chi non ha

dipendenti. Pensiamo all'artigiano o all'imprenditore individuale. Lo stesso vale per le società senza lavoratori subordinati, come ad esempio una Snc con due soci prestatori d'opera.

Niente indicazione anche per le parcelle professionali (pratiche edilizie, Ape, visto di conformità e così via), che sono inoltre escluse dal computo dei 70mila euro, non essendo «opere».

Acconti e varianti in corso

La data chiave è quella di avvio dei lavori (si ritiene che, al solito, valga la data indicata nella pratica edilizia).

Un caso delicato è quello di chi inizia i lavori convinto di stare sotto 70mila euro e poi li supera, a causa di una variante o semplicemente per un rincaro o un cambio di materiale.

Si potrà senz'altro integrare l'atto di affidamento. Mentre andrà chiarito cosa fare con le fatture già emesse e saldate. Un consiglio prudenziale che alcune sigle di categoria stanno dando ai propri associati è di inserire sempre il richiamo del contratto ogni volta che ci si avvicina ai 70mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All. X
I lavori inclusi

I lavori edilizi che fanno scattare il nuovo obbligo di indicazione del contratto sono quelli indicati all'allegato X al Dlgs 81/2008

Tre
Contratti di lavoro

Le imprese iscritte alle Casse edili applicano tre contratti collettivi di lavoro sottoscritti con le sigle maggiori

110%
Superbonus

Il nuovo obbligo vale per il superbonus sia in caso di utilizzo diretto, sia in caso di cessione o sconto in fattura

IMMAGINE ECONOMICA

Obbligati. Il riferimento va inserito dalle imprese edili anche per lavorazioni diverse



159329



TAR PUGLIA

Logistica, ok gare per sommi capi

Grifone a pag. V

Tar Bari fa chiarezza sull'obbligo di determinazione nella proposta a chi ha indetto la gara

Appalti, progetti per sommi capi

Logistica: basta indicare dislocazione e tempi di intervento

DI ALBERTO GRIFONE

Per non aggravare di ulteriori costi le imprese che intendono partecipare ad una gara d'appalto per il ripristino stradale, al momento della presentazione dell'offerta il concorrente non deve aver già acquisito la disponibilità dei centri logistici operativi, bensì è sufficiente la sola presentazione di un progetto della loro dislocazione sul territorio idoneo a garantire la tempistica di intervento richiesta. È questo il principio con il quale il Tar Bari, con la recente sentenza sez. III, 27/4/2022 n. 57, fa chiarezza sull'obbligo di determinazione nella proposta presentata alla stazione appaltante delle sedi operative secondarie. Si tratta di un importante tassello per definire con sempre maggiore chiarezza il labile confine tra requisiti di partecipazione / valutazione e requisiti d'esecuzione in queste particolari concessioni ad evidenza pubblica. Con la sentenza citata i giudici pugliesi hanno respinto il ricorso promosso dalla seconda classificata, confermando l'aggiudicazione della gara concernente l'affidamento del servizio di ripristino post incidente lungo le strade provinciali e comunali della provincia di Foggia. Accogliendo in toto le argomentazioni difensive dell'aggiudicataria (difesa dall'avv. Andrea Stefanelli dello studio Ste-




La sede del Tar a Bari

faneli & Stefanelli), il Tar Bari ha stabilito che - a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente seconda classificata - né l'esatta "ubicazione" delle sedi operative per lo svolgimento del servizio oggetto della concessione né a maggior ragione l'identità dei singoli centri sono da considerare requisiti di partecipazione alla gara. La *lex specialis*, infatti, statuiva che era prerogativa del solo l'affidatario - e non anche il concorrente - dover "fornire la mappatura dei centri logistici" (Capitolato, art. 10), mentre oggetto di valutazione in fase di gara da parte della Commissione giudicatrice era "l'impianto complessivo del progetto tecnico offerto dai concorrenti" per lo svolgimento della concessione. Il Tar ha altresì ribadito che nel settore delle concessioni come quello in esame esistono due categorie di gare: quelle nelle quali è chiesto di indicare già

in sede di gara la dislocazione dei CLO - e nelle quali quindi l'indirizzo dei centri logistici diventa un elemento valutativo da parte della Commissione - e procedure, come quella oggetto di causa, in cui ciò non rileva ai fini partecipativi ma solo esecutivi proprio per promuovere al massimo il principio del favor participationis (Cons. di Stato, sez. V, sent 722/2022). In seconda battuta e sempre a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, il Tar ha affermato che alcuni dei requisiti di partecipazione alla gara, nello specifico l'iscrizione alla CCIAA coerente con l'oggetto della concessione e le relative iscrizioni ANGA, proprio in quanto requisiti partecipativi, "non dovevano essere posseduti dal singolo Centro logistico, bensì solo dal concorrente". Infine, non è condivisibile nemmeno l'ultima doglianza della ricorrente, la quale lamentava l'operato della Commissione nella parte in cui non aveva verificato la congruità dell'offerta dell'aggiudicataria. Nel caso specifico delle concessioni non vi può essere obbligatoriamente alcun calcolo dell'anomalia ma, tutt'al più, una valutazione circa la congruità e sostenibilità del Piano Economico Finanziario che, in ogni caso, la *lex specialis* non prevedeva e che pertanto sono risultava in alcun modo obbligatoria per il seggio di gara.

— © Riproduzione riservata —

Primo piano  La guerra in Europa

LA SICUREZZA

La vicedirettrice della struttura di protezione Ciardi: possibile un'escalation anche contro servizi essenziali. Ma niente panico, abbiamo tutti i mezzi per difenderci

«Attacchi hacker dimostrativi. Temo ne arriveranno di peggiori»

ROMA «Ci auguriamo che la tempesta passi, ma sentiamo che c'è qualcosa di più, un'escalation in agguato. Finora gli attacchi hacker filorussi sono stati solo propagandistici e dimostrativi. Non vorrei sembrare pessimista, ma temo che ne arriveranno di peggiori. Niente panico,



Chi è
Nunzia Ciardi, vicedirettrice generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale


però: abbiamo i mezzi per difenderci». È Nunzia Ciardi, già al vertice della polizia postale e ora vicedirettrice generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, guidata dal professor Roberto Baldoni, a scattare la fotografia di quello che potrebbe accadere entro qualche mese.

Cosa intende per attacchi peggiori?

«Gli hacker hanno colpito siti istituzionali, e non solo, usando il sistema ddos che non compromette le reti ma le sollecita e le rende inaccessibili inondandole con un'enorme mole di contatti oltre le loro possibilità tecniche. Ma è come il tuono prima della tempesta. Ci sono intrusioni, come quelle con i ransomware o l'acquisizione delle credenziali degli amministratori, che danneggiano invece in maniera pesante i sistemi informatici, interrompono servizi essenziali, creano grossi problemi alla collettività».

E possono essere fonte di rischi più gravi? Pensiamo ai trasporti...

«Teoricamente è possibile, è un servizio essenziale, ma le nostre infrastrutture critiche sono ben protette. Il fatto è che già solo il ddos ha disorientato. Quando un cittadino scopre che un sito della pubblica amministrazione è bloccato per ore, per giorni, resta sconcertato, prova un senso



11 maggio
Ecco come apparivano le home page dei siti del Senato e del ministero della Difesa il giorno dell'attacco degli hacker filorussi di Killnet. La Difesa, però, ha smentito parlando di pagina «in manutenzione»

di insicurezza».

Quanto durerà?

«Temo che tutto questo non si esaurirà con la fine della guerra in Ucraina. Già ora è un conflitto ibrido, con la tensione internazionale che proseguirà anche dopo un'eventuale cessazione delle ostilità. Anzi, preoccupa il fatto che forme di aggressività latenti possano aumentare proprio

in periodi di pace relativa. Quando peraltro è anche più difficile capire chi ti attacca».

Situazione che l'Italia conosce bene.

«Certo, e gli indicatori non sono promettenti. Perché veniamo da due anni di pandemia, con un aumento notevole dei reati informatici e dei cyber attacchi da parte della criminalità comune e orga-

nizzata, favorito dall'abbassamento dei perimetri di difesa aziendale e in parte anche dallo smart working. E poi è l'epoca della massima digitalizzazione della società: non è più solo una questione tecnica, ma culturale. La cybersicurezza non ammette più distrazioni e facilonerie. Bisogna fare sistema, serve una sinergia fra tutte le professionalità disponibili».

L'Agenzia come si sta muovendo?

«Fra le nostre attività c'è anche quella di inviare alert e bollettini affinché la pubblica amministrazione, ma anche enti e società privati, corrano ai ripari per mitigare gli effetti delle intrusioni informatiche. Del resto, in Italia non siamo all'anno zero, anche se ci siamo mossi in ritardo rispetto ad altri Paesi che hanno avuto una sensibilità maggiore in materia di cybersicurezza. E comunque hanno avuto i loro problemi con gli hacker».

Rinaldo Frignani
© RIPRODUZIONE RISERVATA



OLTRE LA MATERNITÀ

Bonus bebè
e assegni ai padri
Le tutele extra
per i professionisti

Francesco Nariello

— a pag. 13

Dalle Casse contributi extra per sostenere madri e padri

La mappa. Integrazioni all'indennità di maternità base prevista dalla legge, assegni per i papà, bonus bebè e aiuti per le gravidanze a rischio

Francesco Nariello

Dalle integrazioni dell'assegno minimo all'estensione delle tutele in caso di interruzione di gravidanza nei primi mesi, dal bonus bebè al contributo di paternità, fino ai pacchetti per la genitorialità. È ampio il ventaglio degli strumenti di sostegno che le Casse professionali mettono a disposizione dei professionisti che si avvicinano alla genitorialità, anche adottiva o affidataria, in aggiunta all'indennità base prevista per legge.

L'indennità base, regolata dal decreto legislativo 151/2001, è parametrata al reddito della professionista. Così, la spesa complessiva sostenuta dalle Casse per le indennità di maternità varia in funzione sia del numero di iscritte donne, sia del reddito percepito nell'anno precedente da chi va in maternità: ad esempio, considerando il 2021, si va dagli oltre 23,5 milioni erogati da Cassa Forense (su 3.461 assegni) ai 407mila euro di Cassa Ragionieri (45); mentre come importo medio (sui 5 mesi) si spazia dai quasi 18.500 euro dei notai agli oltre 9.400 euro dei commercialisti, fino ai circa 7.000 euro di architetti, ingegneri e geometri, per arrivare a meno di 6.000 euro degli psicologi (si veda il grafico a fianco).

I riconoscimenti aggiuntivi

Al trattamento «standard» si aggiunge una lunga lista di «extra» definiti in autonomia dagli enti previdenziali, che ampliano le tutele anche in base alle

caratteristiche di ogni professione.

Per Cassa Forense, ad esempio, la gravidanza a rischio ricade nel perimetro dell'assistenza indennitaria, che prevede una diaria giornaliera pari a 1/365° della media dei redditi professionali dichiarati nei tre anni antecedenti, erogata (previo certificato medico) fino al periodo tutelato per maternità. Per le iscritte Inarcassa, quando è compromesso l'esercizio della libera professione, scatta l'indennità per inabilità temporanea assoluta (superiore ai 40 giorni). Le situazioni critiche sono coperte anche, tra gli altri, da Cassa Geometri, tramite provvidenze straordinarie, e da Enpab (biologi), con il bando assistenziale, che include gravidanza a rischio, cui si aggiungono le prestazioni della polizza Emapi.

Per i padri

Alcuni enti previdenziali mettono a disposizione degli iscritti il contributo di paternità – distinto dall'indennità percepita dal padre nei casi in cui la madre non possa fruirne – per sostenere la partecipazione di entrambi i genitori alle prime fasi di vita del neonato. Agli psicologi, ad esempio, Enpap assicura un assegno di mille euro all'ingresso in famiglia di ogni figlio, anche per le coppie omosessuali; mentre per i biologi è stato varato un contributo straordinario, una tantum, fino a esaurimento fondi, di duemila euro per neo-padri iscritti (con Isee sotto i 40mila euro).

Sempre sul fronte paternità, Inar-

cassa – ampliando la tutela del decreto legge 80/2015 – riconosce all'iscritto un'indennità anche se la madre non è libera professionista o lavoratrice, per il periodo in cui lei non ne ha diritto, per i tre mesi successivi alla nascita.

Le altre misure

Punta a favorire l'aggiornamento professionale il sostegno di Enpac: le iscritte in maternità possono accedere a una piattaforma online dove acquisire, gratuitamente, un «kit» con 14 ore di corsi in e-learning e quattro e-book a scelta; a disposizione della categoria anche il pacchetto maternità della copertura integrativa Emapi (garanzia A). Di una polizza dedicata alla gravidanza, a carico di Enpap, possono beneficiare le psicologhe.

Diversi i casi di integrazioni ed estensioni. Come per Enpam, che, se il reddito imponibile presso l'ente è inferiore a un importo annualmente rivalutato (18.300 euro nel 2020), eroga una prestazione aggiuntiva all'indennità minima; la Cassa inoltre, prevede ampliamenti di tutela «su misura» per i propri iscritti, come il sussidio in chiave maternità per studentesse del V e VI anno di medicina, chirurgia o di odontoiatria, iscritte all'ente; disponibile anche il «bonus bebè», per pagare i servizi per l'infanzia e di baby-sitting nel primo anno del bambino.

Con un bando la Cassa dottori commercialisti mette a disposizione un rimborso fino a mille euro per ogni fi-

glio a favore di iscritti con reddito professionale (2020) fino a 30mila euro. Per le commercialiste la Cassa ha attivato una rete di tutele aggiuntive all'indennità classica: dal contributo a sostegno della maternità (1/12 dell'80% del reddito netto professionale) al contributo complementare, introdotto nel 2020, per integrare il sussidio percepito da altro ente, fino all'erogazione del contributo per interruzione di gravidanza, anche entro il 60° giorno.

Le tutele in arrivo

La legge di bilancio 2022 ha esteso l'indennità di maternità per altri tre mesi per i più bisognosi, professionisti inclusi, ma l'intervento ha suscitato dubbi nelle Casse, solo in parte risolti dalla circolare Inps del 3 gennaio 2022, che ha chiarito come i tre mesi in più non siano indennizzabili se maternità o paternità sono terminati prima del 1° gennaio 2022. Per ora senza riscontro, invece, il quesito fatto alle Entrate sul reddito da prendere a riferimento, se professionale o complessivo. Per questo alcune Casse stanno attendendo prima di erogare l'assegno.

Occorre, infine, aspettare l'approvazione definitiva del decreto di recepimento della direttiva 2019/1158, che ha appena ottenuto i pareri favorevoli delle commissioni parlamentari competenti, e la riforma dei congedi parentali prevista dal Family act in vigore dal 12 maggio (da attuare entro 24 mesi): entrambe ampliano i diritti di maternità e paternità per i professionisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole
24 ORE
del Venerdì

Dichiarazioni
Oggi il 730 è online:
corsa contro il tempo
per i rimborsi a luglio

Aiuti contro il caro vita. Regioni in campo

Professionisti 24

**Dalle Casse
contributi extra
per sostenere
madri e padri**

Platea e importi della tutela «base»

L'indennità di maternità categoria per categoria: il valore dipende dal reddito dell'iscritta

PROFESSIONE Cassa	SPESA INDENNITÀ 2021 In migliaia di €* 2021	INDENNITÀ EROGATE 2021	INDENNITÀ MEDIA - In euro	
			2020	2021
Avvocati Cassa Forense	23.561	3.461	6.566	6.808
Biologi Enpab	2.536	407	5.952	6.230
Commercialisti Cdc	7.394	785	9.264	9.419
Consulenti lavoro Enpacl	1.825	198	8.703	9.219
Geometri Cassa Geometri	1.596	228	6.295	6.999
Ingegneri e Architetti Inarcassa	10.770	1.537	6.751	7.007
Medici liberi profes. Enpam (quota B)	21.696	2.094	9.839	10.361
Notai Cnn	1.400	76	18.421	
Psicologi Enpap	11.500	1.938	5.711	5.934
Ragionieri Cnpr	407	45	8.053	9.050

(*) Spesa complessiva che include importo erogato dalle Casse (derivante da contributo obbligatorio annuale degli iscritti), contributo a carico della Stato, eventuali crediti per indennità di maternità derivanti da annualità precedenti.

Fonte: Elaborazione Sole 24 Ore su dati delle Casse di previdenza

COME FUNZIONA

Il calcolo per l'indennità

Tutte le Casse riconoscono – in base al decreto legislativo 151/2001 (articoli 70-73) – l'indennità di maternità (per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre successivi, con minimo e massimo calcolati in base a specifici parametri) nei casi di gravidanza, adozione o affidamento e aborto dopo il sesto mese, nella misura dell'80% dei 5/12 del reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

In questo ambito, quindi, le cifre tra le diverse categorie si differenziano nel grafico in alto solo in funzione del numero di iscritti e dei relativi redditi professionali. La legge di bilancio 2022 ha introdotto un sostegno al reddito in caso di maternità per le famiglie più bisognose anche per gli autonomi: un'indennità per tre ulteriori mesi (rispetto ai cinque già coperti) alle lavoratrici con un reddito, nell'anno precedente, inferiore a 8.145 euro (rivalutato).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

